COMUNE DI TOSSICIA

Provincia di Teramo

*CAP 64049 -C.F. 80000370678 –P.I. 00235690674*

*C.C.P. 10741643; Tel. 0861/698033 – 14; fax 0861/698170*

***Ufficio Tecnico Settore Lavori Pubblici e Protezione Civile***

Ordinanza n. 62 del 23/05/2018

IL SINDACO

PREMESSO che in data 30/10/2016 alle ore 7,40 circa ,un terremoto di magnitudo 6,50 scala Richter e successive scosse di forte intensità, con epicentro strumentale localizzato nel comune di Norcia in provincia di Perugia, ha interessato anche la provincia di Teramo causando danni alle abitazioni ed alle strutture pubbliche e produttive del Comune di Tossicia;

CONSIDERATO che la situazione è tale da aver causato la dichiarazione di stato di emergenza e l’emanazione di ordinanza ex art.5 della Legge 225/92;

VISTO il sopralluogo della Squadra della Protezione Civile FAST n. SF 887 DEL 29/12/2016, da cui era emerso che il fabbricato ubicato in Fraz. AQUILANO censito al foglio 9 part. 74 sub 1 di proprietà di BELLINI LORENZO risultava presentare lesioni strutturali tali da renderlo NON UTILIZZABILE;

VISTA l’ordinanza sindacale n. 309 del 31/12/2016 con cui si dichiarava l’INUTILIZZABILITA’ del fabbricato ubicato in Fraz. AQUILANO censito al foglio 9 part. 74 sub 1 di proprietà di BELLINI LORENZO.;

VISTO l’esito di inagibilità assegnato a seguito di perizia giurata,redatta ai sensi dell’art. 1, comma 3 dell’Ordinanza del Commissario Straordinario della Ricostruzione n.10 del 19/12/2016 pubblicata in G.U. n. 298 del 22 dicembre 2016 e s.m.i., prot. USR n. 0114936/18 del 20/04/2018 ed acquisito tramite il portale di interscambio perizie giurate dell’USR2016;

VISTA la perizia giurata a firma dei tecnici incaricati,Ing.Patrizio Alfonsi e Ing. Bifari Daniele, con scheda AeDes del 26/03/2018 da cui è emerso che il fabbricato, ubicato in Fraz. AQUILANO censito al foglio 9 part. 74 sub 1 di proprietà di BELLINI LORENZO risultaessere **TOTALMENTE INAGIBILE E**;

RITENUTO di dover confermare il divieto di utilizzo del fabbricato, a seguito di quanto sopra , a chiunque a qualunque titolo occupi l’alloggio in questione;

VISTO l’art.50 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;

**ORDINA**

Il divieto di utilizzo del fabbricato ubicato in Fraz. AQUILANO censito al foglio 9 part. 74 sub 1 di proprietà di BELLINI LORENZO in quanto **TOTALMENTE INAGIBILE - ESITO E** a chiunque a qualunque titolo sino al perdurare delle condizioni rilevate;

**DISPONE**

Che copia della presente ordinanza sia notificata agli interessati, nonché al comando di P.M., all’ufficio Tecnico del Comune, al COR, all’USR Abruzzo e per conoscenza alla Prefettura di Teramo ciascuno per le proprie competenze;

**RENDE NOTO**

Che a norma dell’art.6 della L.07/08/1990 n. 241 il responsabile del procedimento è l’Ing. Magiste Trosini dell’Ufficio Tecnico Comunale.

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e della esecuzione della presente ordinanza.

Contro la presente ordinanza sono ammissibili:

Ricorso al TAR della Regione Abruzzo entro 60gg. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120gg. tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

****